



**Tribunale Ordinario di Cosenza  
Sezione I Civile - Fallimentare**

**Procedure composizione crisi da sovraindebitamento**

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte,  
vista la proposta di piano del consumatore presentata dal Sig. **D'Ambrosio Antonio**;

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte del professionista nominato dal Tribunale, dott. Pierluigi Pisani;

letti gli atti ed i documenti;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo i ricorrenti residenti in Luzzi (CS) alla Contrada Cavoni;
- non essere il ricorrente a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta *prima facie* la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta, la relazione allegata e l'integrazione alla stessa, del 21.3.2022, che consente –prima facie e salve diverse evidenze che verranno eventualmente rappresentate dai creditori- di sussumere la figura del ricorrente nella qualifica di consumatore –e quindi ammissibile l'accesso allo strumento prescelto del piano del consumatore- in ragione della natura cooperativa della società relativamente alla quale ha contratto parte della debitoria;

constatato che la proposta di accordo prevede la durata di 10 anni e la soddisfazione dei creditori nelle seguenti misure e/o percentuali:

- soddisfazione integrale delle spese in prededuzione;
- la soddisfazione integrale di tutti i privilegiati;
- il pagamento del 40,78% dei chirografi

Funzionale a far fronte alla seguente complessiva debitoria:

Piano del consumatore			
Creditore	Importo debito	% soddisfazione	Importo soddisfatto
Professionisti	14.086,38	100,00%	14.086,38
Mutuo	92.856,21	100,00%	92.856,21
Comune di luzzi	3.297,00	100,00%	3.297,00
ADER PRIVILEGIO	15.481,72	100,00%	15.481,72
ADER CHIROGRAFO	10.609,09	40,78%	4.325,91
Agenzia entrate non a ruolo	4.352,78	100,00%	4.352,78
<b>Totale</b>	<b>140.683,18</b>		<b>134.400,00</b>

Con tale piano di pagamenti

Tipologia passività	Creditori	Importo	RATE	rate	Importo rata
Spese prededucibili	OCC	€ 8.832,31	dalla n. 1 alla n.12	12	682,16
			RATA N. 13	1	646,39
	Avv. Faillace	€ 3.647,80	dalla n. 1 alla n.12	12	303,98
			CTP Dott.ssa B. Guccione	€ 1.606,26	dalla n. 1 alla n.12
Mutuo	Siena Npl 2018 srl	€ 92.856,21	Rata n. 13	1	473,61
			dalla n. 14 alla n. 120	107	863,39
Comune di luzzi	Comune di luzzi	€ 3.297,00	dalla n. 14 alla n. 120	107	30,81
ADER PRIVILEGIO	ADER PRIVILEGIO	€ 15.481,72	dalla n. 14 alla n. 120	107	144,69
ADER CHIROGRAFO	ADER CHIROGRAFO	€ 4.325,91	dalla n. 14 alla n. 120	107	40,43
Agenzia entrate non a ruolo	Agenzia entrate non a ruolo	€ 4.352,78	dalla n. 14 alla n. 120	107	40,68
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 134.400,00</b>			

Ravvisata prima facie la meritevolezza del creditore e ritenuto allo stato non dover vagliare il profilo della convenienza o meno rispetto all'alternativa liquidatoria, salvo sottoposizione del profilo da parte dei creditori;

ritenuto per queste ragioni potersi sospendere

ritenuto quindi poter fissare udienza di omologa del piano, sottoponendo lo stesso previamente ai creditori;

ritenuto nondimeno che il piano debba essere attualizzato con la debitoria attuale, a successivamente alla comunicazione del presente provvedimento, ed entro dieci giorni prima dell'udienza;

ritenuto infatti che (vds Linee Guide dell'ufficio del 3.10.2018, successive al deposito del piano):

- a. *“Ai sensi dell’art. 9, co 3 quater, l. 3/2012, il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (e, quindi, in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;”*
- b. *“La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l’apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell’omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012). Fino a quel momento potranno, quindi, essere fatti valere eventuali crediti sopravvenuti (salve le facoltà spettanti ai creditori anteriori pretermessi dal piano o dall’accordo), mentre i crediti sorti successivamente potranno essere oggetto di riscossione secondo le regole generali. Considerato, pertanto, che l’ipotesi più frequente di sopravvenienza di crediti riguarda i crediti di natura erariale, gli OCC avranno cura di richiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a ridosso dell’udienza, un piano aggiornato dei crediti iscritti a ruolo”.*

ritenuto opportuno:

- concedere termine al ricorrente e OCC per apportare le eventuali modifiche al piano ed in ogni caso per aggiornarlo;
- concedere termine ai creditori per costituirsi ed esprimere il proprio parere in ordine al piano come proposto a seguito delle modifiche che verranno apportate;
- fissare udienza per l’esame sull’omologa del piano, così come verrà rideterminato;
- disporre nelle more la sospensione della procedura esecutiva, con imminente esperimento di vendita (17.5.22) al fine di evitare un’eventuale pregiudizio dato dal prosieguo della procedura;

ritenuto opportuno inoltre che il professionista OCC dia evidenza, entro 5 giorni prima dell’udienza, di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

**P.Q.M.**

Visto il procedimento per l’omologazione del piano del consumatore di cui all’art. 12 bis della l. 3/2012

**FISSA**

udienza davanti a sé per il giorno **21 giugno 2022 ore 9:45**;

**ORDINA**

- che la proposta -per come eventualmente precisata ed in ogni caso aggiornata/rimodulata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell’art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 21 maggio 2022;
- che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it) a cura del medesimo professionista entro il 21 maggio 2022.
- che il professionista Dott.Pisani si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito in PCT entro il 30 maggio 2022;

- che il professionista Dott. Pisani entro il 16.5.2022 dia evidenza di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista

**DISPONE**

- che fino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa **non possano**, sotto pena di nullità, **essere iniziate o proseguite** azioni cautelari o **esecutive** (compresa la procedura n. 12/20 Esec. Imm) né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista con funzioni di OCC (Dott.Pisani), al ricorrente (avv. Teresa M. Faillace) nonché si trasmetta alla cancelleria esecuzioni immobiliari per l'inserimento da parte di questa nel fascicolo relativo (R.G 12/2020 E.I. con segnalazione al G:E. competente e trasmissione al professionista delegato della procedura esecutiva

Cosenza 9 maggio 2022

Il Giudice  
Dott. Giorgio Previte